

DELIBERA N. 161/12/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE
NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ CANALE 50 S.P.A. ESERCENTE
L'EMITTENTE TELEVISIVA LOCALE CANALE 50 PER LA VIOLAZIONE
DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ART. 37, COMMA 4, D.LGS.
177/05 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 5 giugno 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante *"Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante *"Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"* e successive integrazioni;

VISTO l'Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge regionale Toscana del 25 giugno 2002 n° 22 che disciplina il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Toscana;

VISTA la delibera n. 617/09/CONS del 12 novembre 2009 che delega al Corecom Toscana la funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana ha accertato, in data 8 giugno 2011, la violazione del disposto contenuto nell’art. 37, comma 4, D.LGS. 177/05 da parte della società Canale 50 S.p.A. esercente l’emittente televisiva operante in ambito locale Canale 50 nel corso della programmazione televisiva diffusa in data 29 e 30 settembre 2010, 1, 2, 3, 4, 5 ottobre 2010;

VISTO l’atto del Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana datato 13 luglio 2011 e notificato in data 19 luglio 2011 alla società sopra menzionata che contesta la violazione del disposto contenuto nell’art. 37, comma 4, D.LGS. 177/05 per aver l’emittente Canale 50, relativamente ai programmi trasmessi nei giorni compresi tra le 00.00 del 29 settembre 2011 e le ore 00.01 del 6 ottobre 2011, mandato in onda n. 29 interruzioni pubblicitarie all’interno del notiziario “50 News” nei giorni 29 e 30 settembre 2010, 1, 2, 3, 4, 5 ottobre 2010;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana, su istanza di della società Canale 50 S.p.A., ha audito la stessa società in data 1 agosto 2011;

RILEVATO che la società Canale 50 S.p.A., nel corso dell’audizione e con la memoria difensiva fatta pervenire in data 24 agosto 2011, ha chiesto l’annullamento dell’atto di contestazione, sostenendo di essere stata fuorviata dalla formulazione del *Vademecum per le emittenti televisive locali*, che secondo la parte indurrebbe il convincimento che i notiziari di durata inferiore ai trenta minuti possono essere interrotti dalla pubblicità a condizione che sia rispettato l’intervallo di venti minuti tra interruzioni pubblicitarie successive;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana, nel ritenere non accoglibili le giustificazioni della società esercente l’emittente considerando che i *vademecum* costituiscono un supporto operativo e non interpretativo delle disposizioni normative vigenti, ha proposto a questa Autorità, in data 21 settembre 2011, l’irrogazione nei confronti della predetta società di una sanzione amministrativa

pecuniaria pari ad euro 1.033,00 da calcolare per i sette giorni in cui si è verificata la violazione, ovvero per un ammontare complessivo di € 7.231,00;

CONSIDERATO che, con riferimento al contenuto della memoria difensiva presentata dalla parte, questa non appare idonea a confutare gli addebiti avanzati in sede di contestazione, in quanto la durata complessiva di ciascun notiziario è stata inferiore ai 30 minuti di programmazione per l'inserimento dell'interruzione pubblicitari. Pertanto, al di là di qualsiasi argomentazione difensiva, il comportamento posto in essere dall'emittente televisiva di specie, risulta comunque contravvenire all'obbligo di rispettare il limite orario dei 30 minuti di cui al disposto dell'art. 37, comma 4, del d.lgs. 177/05;

RILEVATO che al fine di riscontrare l'effettiva rispondenza dell'accertamento delle violazioni da parte del Co.re.com. Toscana con la programmazione andata in onda, con specifico riferimento alla durata dei notiziari, le competenti strutture dell'Autorità hanno richiesto in data 3 novembre 2011 al Nucleo Speciale per la radiodiffusione e l'editoria della Guardia di Finanza l'espletamento dei necessari approfondimenti istruttori, con conseguente sospensione dei termini procedurali ai sensi dell'articolo 7 del *Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*, approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS e successive modifiche e integrazioni, ritualmente comunicata alla parte con nota in data 9 novembre 2011, prot. n. 61813/Agcom/U;

RILEVATO che la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità, nelle riunioni del 2 febbraio 2012 e del 4 aprile 2012, ha disposto, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del citato *Regolamento in materia di procedure sanzionatorie* di cui alla delibera n. 136/06/CONS e successive modifiche e integrazioni, la proroga di 60 giorni e la reiterazione della proroga di ulteriori 60 giorni del termine di adozione del provvedimento conclusivo del presente procedimento, al fine di recepire gli esiti degli approfondimenti istruttori richiesti al Nucleo Speciale per la radiodiffusione e l'editoria della Guardia di Finanza, e della proroga e della sua reiterazione è stata data rituale comunicazione alla parte con note in data rispettivamente 8 febbraio 2012 (n. prot. 6223/Agcom/U) e 16 aprile 2012 (n. prot. 18087/Agcom/U);

VISTI gli esiti degli approfondimenti istruttori espletati dal Nucleo Speciale per la radiodiffusione e l'editoria della Guardia di Finanza, pervenuti in data 1 giugno 2012, n. prot. 27532, da cui risultano confermate le violazioni dell'articolo 37, comma 4, d. lgs. 177/05 accertate e contestate dal Co.re.com. Toscana alla società Canale 50 S.p.A. in data 29 e 30 settembre e 1, 2, 3 e 4 ottobre 2010;

RITENUTO, per l'effetto, di poter accogliere la proposta del Co.re.com. Toscana con riferimento ai giorni di diffusione oggetto della verifica del Nucleo Speciale per la radiodiffusione e l'editoria della Guardia di Finanza, ossia 29 e 30 settembre e 1, 2, 3 e 4 ottobre 2010;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 37, comma 4, d.lgs. 177/05 e successive modifiche ed integrazioni “*la trasmissione di notiziari televisivi, lungometraggi cinematografici, film prodotti per la televisione, ad esclusione di serie, seriali romanzi a puntate e documentari, può essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti*”;

RITENUTO che il comportamento dell'emittente televisiva Canale 50 riferito alla programmazione televisiva contestata, diffusa in data 29 e 30 settembre e 1, 2, 3 e 4 ottobre 2010, integra la violazione della disposizione contenuta nell'art. 37 comma 4 D.Lgs. 177/2005;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*: la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi lieve, tenuto conto delle circostanze della violazione consistente nella programmazione del notiziario di poco al di sotto dei trenta minuti nel corso di n. sei giornate di programmazione televisiva;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: la società in questione non risulta aver documentato che la stessa abbia adottato alcun comportamento in proposito, al fine di eliminare o di attenuare le conseguenze della violazione in questione;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*: la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 6.198,00 (euro seimilacentonovantotto/00) corrispondente al minimo edittale della sanzione pari a euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00), moltiplicata per numero 6 giornate di programmazione in applicazione del criterio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'art. 37, comma 4, d.lgs. 177/05 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

ORDINA

alla società Canale 50 S.p.A. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Canale 50 con sede in Pisa, alla via Egidio Giannessi, di pagare la sanzione amministrativa di euro 6.198,00 (euro seimilacentonovantotto/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.161/12/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81. Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n.161/12/CSP*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 5 giugno 2012

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola